



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2020-86 DATA 25/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N. 85/2020 DEL 20/03/2020: “ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL’ IGIENE E SANITA’ PUBBLICA IN ATTUAZIONE DELL’ORDINANZA N. 9/2020 DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE – REGIONE LIGURIA”- PROROGA TERMINI VALIDITA’.

25/03/2020	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Schema Provvedimento N. 2020-POS-152 del 25/03/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N. 85/2020 DEL 20/03/2020: “ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL’ IGIENE E SANITA’ PUBBLICA IN ATTUAZIONE DELL’ORDINANZA N. 9/2020 DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE – REGIONE LIGURIA”- PROROGA TERMINI VALIDITA’.

IL SINDACO

VISTI

-l’art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali; la Legge 225/1992 e s.m.i. istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l’art. 15, comma 3 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
-l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
-D.P.C.M. in data 8 e 9 marzo 2020;
- L’Ordinanza n. 9/2020 del Presidente della Giunta Regionale;

RICHIAMATA

l’ordinanza sindacale n. 85 del 20/03/2020, con la quale sono stati adottati provvedimenti a tutela dell’ igiene e sanita’ pubblica in attuazione dell’ordinanza n. 9/2020 del presidente della giunta regionale, quali: divieto di accesso a tutte le aree di verde pubblico del territorio del comune di Genova; divieto di transito e di permanenza in luoghi prospicienti la battigia (quali arenili, scogliere, tutte le passeggiate prospicienti il mare, Corso Italia lato mare, Boccadasse e le spiagge); divieto di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio presso le seconde case, fino alle ore 24.00 del 22/03/2020;

CONSIDERATO

Che l’ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020, all’art. 1, comma 1, lett. a), vieta l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, fino a tutto il 25 marzo 2020;

VISTO

Che l'Ordinanza n. 9/2020 del Presidente della Giunta Regionale succitata ha validità fino al 3 aprile 2020;

RITENUTO

Opportuno e necessario, a tutela dell'igiene e sanità pubblica, stante la perdurante situazione di emergenza sanitaria da COVID 19, prorogare il termine di validità dell'Ordinanza sindacale n. 85/2020 succitata fino alle ore 24.00 del 5 aprile 2020;

PREASO ATTO

- che il presente provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Prefetto di Genova;
 - sentito il Segretario Generale;
- ai fini precauzionali, a tutela dell'igiene e sanità pubblica

ORDINA

La proroga della validità dell'ordinanza sindacale n. 85 del 20/03/2020 fino alle ore 24.00 del 5 aprile 2020.

MANDA

- ← Alla Direzione Governo e Sicurezza dei Territori Municipali per l'attuazione delle misure di cui ai punti a) e b) relative alle aree verdi e giardini pubblici di propria competenza;
- ← Ai Municipi per l'attuazione delle misure di cui ai punti a) e b) di propria competenza ;
- ← Ai Municipi per richiedere ai gestori dei giardini pubblici affidati a terzi l'attuazione delle misure di cui ai punti a) e b) ;
- ← Alla Direzione Beni e Attività Culturali per l'attuazione delle misure di cui ai punti a) e b) relative ai parchi di propria competenza;
- ← Alla Direzione Facility Management per l'attuazione delle misure di cui ai punti a) e b) relative ai parchi di propria competenza;
- ← All'Azienda ASTER per l'attuazione delle misure di cui al punto b) per quanto di competenza;
- ← Alla Direzione Gabinetto del Sindaco affinché la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di comunicazione;
- ← Ai Municipi per l'affissione nelle proprie sedi del testo della presente;
- ← A tutte le civiche Direzioni per la divulgazione;
- ← Alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Polizia Locale, alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana, per quanto di rispettiva competenza;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa nelle sedi dei Municipi.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco
Marco Bucci